

## SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2017

<b>1 AGOSTO</b>	<p><b>SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI</b> - Per tutto il mese di agosto sono sospesi i termini processuali per tutte le giurisdizioni amministrative, ordinarie e tributarie ai sensi del DL 132/2014-</p> <p>Per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori che impongono la trasmissione di informazioni o documenti sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme liquidate ai sensi degli artt. 36-Bis e 36-Ter del DPR 600/1973, nonché dall'art. 54-Bis DPR 633/1972. I termini di sospensione previsti per l'accertamento con adesione sono cumulabili con quelli di sospensione previsti per i termini processuali.</p>
<b>15 AGOSTO</b>	<p><b><u>Adempimenti IVA</u></b></p> <p><b>Registrazione</b> - Le fatture di importo inferiore a Euro 300,00, riferite alle operazioni del mese precedente, possono essere annotate entro oggi in un unico documento riepilogativo; le operazioni soggette a rilascio di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate entro oggi in un'unica registrazione, nel registro dei corrispettivi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni effettuate nell'arco dello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere fattura cumulativa entro il giorno 15 del mese successivo.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;</li><li>- la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall'Italia;</li><li>- l'autofattura relativa a prestazioni di servizi generici resi da soggetto passivo stabilito fuori dall'UE.</li></ul> <p>Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.</p> <p><b>Associazioni sportive</b> - Le associazioni sportive in regime ex L. 398/1991 devono effettuare entro oggi l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, effettuate nel mese precedente.</p>
	<p><i>Il versamento di imposte, contributi e altre somme in favore dello stato che scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.</i></p>

<b>16 AGOSTO</b>	<p><b>VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi da lavoro dipendente e assimilato, redditi da lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi di capitale.</p> <p><b>IVA PERIODICA E ANNUALE</b> Termine per la liquidazione e il versamento dell'IVA del mese precedente per i contribuenti mensili e del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali. I contribuenti trimestrali effettuano il versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in caso di versamento rateale.</p> <p><b>IVA - Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo per i contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi per il calcolo dell'Iva a debito o a credito relativa al mese di LUGLIO 2017, relativamente alle operazioni effettuate e registrate nel mese di GIUGNO 2017.</p> <p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b> - Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte nel mese precedente.</p> <p><b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> - Termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni relative a strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (tobin tax).</p> <p><b>INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali INPS relativi al mese precedente, in riferimento ai lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata (Collaboratori, associati in partecipazione etc.).</p> <p><b>INPS gestione ex ENPALS</b> - Termine ultimo per il versamento, per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga relativo al mese precedente.</p> <p><b>INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</b> - Scade il termine per il versamento della seconda rata di contributi fissi dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.</p> <p><b>INAIL</b> - I datori di lavoro che, in sede di autoliquidazione, hanno scelto di rateizzare il premio, versano entro oggi la relativa rata.</p>
<b>20 AGOSTO</b>	<p><b>CONAI</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al CONAI la denuncia mensile relativa al mese precedente.</p> <p><b>ENASARCO</b> - Termine per il pagamento da parte delle case mandanti dei contributi previdenziali relativi al 2° trimestre 2017.</p>
<b>21 AGOSTO</b>	<p><b>Redditi e IRAP 2017</b> - I soggetti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte, i contributi e le altre somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP versano la relativa rata.</p> <p><b>Con DPCM del 20 luglio 2017 e successivo comunicato stampa del 26 luglio 2017 è stata disposta, per i titolari di partita IVA, la proroga dei versamenti delle</b></p>

	<p>somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino al 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;</li><li>- fino al 20 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.</li></ul> <p>E' stato chiarito che la proroga riguarda anche i lavoratori autonomi e i soggetti persone fisiche non titolari di partita IVA ma titolari di reddito di partecipazione. La proroga determina la conseguente rideterminazione dei piani di rateazione. Tuttavia è stato chiarito che la proroga è una facoltà e pertanto i contribuenti che avessero già iniziato la rateazione possono mantenere il vecchio piano secondo le vecchie scadenze.</p>
<b>25 AGOSTO</b>	<p><b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi di cessioni e acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, relativi al mese precedente.</p>
<b>30 AGOSTO</b>	<p><b>Contratti di locazione</b> - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati o rinnovati con decorrenza 1° AGOSTO, in assenza di opzione per la cedolare secca.</p>
<b>31 AGOSTO</b>	<p><b><u>Adempimenti IVA</u></b></p> <p><b>Fatturazione differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione fatture</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni effettuate nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <hr/> <p><b>REDDITI 2017</b> - I contribuenti non titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi versano entro oggi la relativa rata.</p> <hr/> <p><b>Libro unico del lavoro</b> - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul Libro unico del lavoro, relativamente al mese precedente.</p> <p><b>INPS DIPENDENTI</b> - Termine entro il quale effettuare l'invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e i contributi dovuti in riferimento al mese precedente per i lavoratori dipendenti, compreso i lavoratori dello spettacolo e dello sport.</p> <hr/> <p><b>FASI</b> - Termine per il versamento dei contributi relativi al 3° trim. 2017.</p> <p><b>BOLLO VIRTUALE</b> - I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale versano entro oggi la relativa rata bimestrale.</p>

--	--

Gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte e contributi che scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto di ogni anno, sono prorogati senza applicazione di maggiorazioni al 20 agosto.

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).